

(N. 2171)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice PALUMBO Giuseppina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1952

Modifica dell'articolo 20 del regolamento 21 novembre 1929, n. 2330 (regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832), riguardante le Scuole convitto professionali per infermiere.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 15 agosto 1925 veniva emanata la legge che istituiva le Scuole convitto professionali per infermiere e le Scuole di medicina, pubblica igiene e assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici; le une e le altre già sorte in Italia, sia pure in numero assai limitato, per opera di Enti e di privati.

Il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, successivamente, dettava le norme di dettaglio per la sua esecuzione.

Orbene, l'articolo 20 di detto regolamento diceva, e purtroppo dice ancora, precisamente così:

« Per essere ammesse al primo corso delle Scuole convitto professionali per infermiere occorre possedere il certificato di licenza di una scuola media di primo grado.

« In mancanza di aspiranti munite di tale titolo di studio, possono essere ammesse quelle che posseggono, almeno, il certificato di aver subito, con esito favorevole, gli esami della quinta classe elementare, ovvero il certificato di ammissione ad una scuola media di primo grado.

« Il regolamento speciale può richiedere soltanto anche uno stato di cultura da accertarsi

in fatto nel periodo della prova di cui al successivo articolo 22, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sulla istruzione elementare obbligatoria.

« Le aspiranti di nazionalità estera dovranno presentare i titoli degli studi compiuti ed il Consiglio di amministrazione deciderà, dopo aver provocato per mezzo del R. Provveditore agli studi, il giudizio sulla equipollenza dei medesimi ai titoli di cui al precedente comma ».

Nel commento della legge, l'allora ministro Arpinati si esprimeva come segue:

« Siffatto titolo, nel primo comma di detto articolo, è indicato nel "certificato di licenza di una scuola media di primo grado", e, effettivamente la dignità che il regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, vuole conferire alle Scuole convitto professionali per infermiere e le finalità che si propone, richiedono nelle aspiranti un titolo di studio adeguato e, in via di principio, tale non può ritenersi che quello indicato, corrispondente al titolo di studio prescritto per le alunne delle scuole di ostetricia.

« Il regolamento, peraltro, non conferisce al possesso di siffatto titolo un carattere assoluto di obbligatorietà, e ciò in omaggio a criteri di pratica opportunità, di fronte alle gravi difficoltà (prospettate in corso di preparazione di regolamento anche dai direttori dei maggiori ospedali) che si trovano attualmente nel reclutare personale infermiere in possesso di titoli di cultura più elevata di quella elementare. Epperò in via subordinata in mancanza di aspiranti munite del cennato titolo, il secondo comma dell'articolo 20 dichiara sufficiente il certificato di esame della 5^a classe elementare o della ammissione ad una scuola media di primo grado.

« Il complesso di tali norme sta a dimostrare chiaramente la tendenza alla quale devono ispirarsi le scuole-convitto, in relazione al fine propostosi dal ripetuto regio decreto-legge.

« Infine, il terzo comma dell'articolo 20, prevede la possibilità che il regolamento speciale della Scuola-convitto richieda anche soltanto uno stato di cultura da accertarsi di fatto nel periodo della prova, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sulla istruzione elementare obbligatoria: possibilità alla quale va riconosciuto un carattere di eccezione per non precludere l'incremento delle scuole in particolari circostanze di luogo e di tempo, e anche riguardare i casi — che possono specialmente presentarsi negli ordini religiosi — di aspiranti, in possesso di ogni altro indispensabile requisito di condotta e di educazione, che, pur avendo in fatto una cultura non inferiore a quella minima indispensabile, non sono in possesso del titolo relativo ».

Era quindi nel pensiero del legislatore che al 2° e al 3° comma dell'articolo 20 venisse data una applicazione limitata e nel tempo e nelle persone.

A distanza di ventidue anni, il 2° e il 3° comma si possono, praticamente, considerare inoperanti in quanto le direttrici delle Scuole-convitto per profonda personale convinzione, basata sull'esperienza e sulla coscienza della dignità della professione cui preparano le allieve, non accettano ormai più se non elementi *forniti almeno* di licenza media inferiore, mentre sono in continuo aumento le domande di ammissione alle scuole-convitto da parte di elementi forniti di licenza media superiore.

Non ostante *sia questo lo stato di fatto, lo stato di diritto*, costituito dal 2° e dal 3° comma dell'articolo 20, permane, costituendo una vera palla al piede allo *sviluppo della professione* che, *per essi*:

1° non ha la considerazione che meritano le sue nobilissime finalità assistenziali;

2° non trova, sempre e dovunque, quel riconoscimento di categoria che la preparazione culturale-generale e tecnica di chi la esercita, meriterebbe;

3° non costituisce ancora — in conseguenza di questo spesso mancato riconoscimento di categoria — una mèta sufficientemente appetibile per molte donne che, fornite di licenza media superiore, si dedicherebbero con entusiasmo alle professioni di infermiera e di assistente sanitaria visitatrice se in esse sapessero di trovare una sistemazione morale ed economica quale quella cui esse giustamente aspirano.

Si eviterebbe così la pleora di disoccupate che è caratteristica, per esempio, delle maestre e si darebbero elementi ad una professione che di una cosa soprattutto soffre: la mancanza di elementi.

Occorre inoltre notare che:

a) dal 1929 ad oggi, il livello culturale medio della donna italiana è andato progressivamente elevandosi così che, disposizioni *tolterabili* nel 1929, sono *assolutamente anacronistiche* nel 1952;

b) lo sviluppo della tecnica assistenziale negli ospedali come negli organismi assistenziali a carattere sanitario-sociale, richiede, oggi, una cultura generale base assai superiore a quella che *poteva* essere sufficiente nel 1929;

c) la necessità di portare rapidamente l'assistenza ospitaliera e quella sanitario-sociale del nostro paese ad un livello almeno pari a quello che esse hanno da tempo raggiunto in altri Paesi, richiede una disponibilità di personale adeguatamente preparato quale non si potrà avere se non togliendo di mezzo quegli ostacoli che rallentano l'afflusso verso le Scuole-convitto e le Scuole per assistenti sanitarie visitatrici degli elementi più desiderabili: primo, fra questi ostacoli, l'articolo 20 del regolamento 21 novembre 1929 quale oggi esistente.

Di conseguenza, si propone che il predetto articolo 20 venga modificato come risulta dal disegno di legge che vi viene proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 20 del regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammesse al primo corso delle Scuole-convitto professionali per infermiere occorre possedere almeno il certificato di licenza di scuola media di primo grado.

« Le aspiranti che presenteranno titoli di studio superiori saranno preferite nella graduatoria delle ammissioni a dette scuole.

« Le aspiranti di nazionalità estera dovranno presentare i titoli degli studi compiuti e il Consiglio di amministrazione deciderà, dopo aver provocato, per mezzo del Provveditore agli studi, il giudizio di equipollenza dei medesimi, ai titoli di cui ai precedenti commi ».